



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANTONIO BLANDINI

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento mediante cessione di quote della pensione, sottoscritto in data 16.3.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 4.3.2019 il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a codesto Arbitro al quale chiede la restituzione di oneri commissionali non maturati, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo nel merito:

- di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento della Banca d'Italia, dell'Arbitro Bancario Finanziario e del Giudice ordinario (cita al riguardo numerosi precedenti ABF e della giurisprudenza di merito);
- tutto ciò che spettava a parte ricorrente a titolo di rimborso di costi/oneri recurring è già stato alla stessa regolarmente restituito, secondo quanto previsto dal contratto, in base al quale vanno restituite le voci della sezione 2, lett. b), e) ed f). Pertanto nulla si deve, dato che le comunicazioni periodiche (lett. e) erano gratuite e che sia le spese di incasso (lett. f) che le "Commissioni in qualità di mandataria per la gestione del finanziamento" (sezione 2, lett. b) del Modulo SECCI), sono già state restituite al ricorrente secondo il criterio pro rata temporis, come risulta dal conteggio estintivo prodotto, per un importo complessivo pari ad € 419,76 (€ 295,20+124,56);
- nulla spetta a parte ricorrente in relazione:
 - alle "Commissioni in qualità di mandataria per il perfezionamento del finanziamento,



incluse le spese di istruttoria”, (sezione 2, lett. a) del Modulo SECCI), descritta con chiarezza nel documento contrattuale come relative ad attività up front;

- alle “Provvigioni all’intermediario del credito” (sezione 2, lett. c) del Modulo SECCI). Si tratta di una voce riferita alla remunerazione dell’attività d’intermediazione della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l’accesso al credito erogato dalla Banca scrivente e che si è conclusa con la stipula del contratto;

- inoltre, la distribuzione del prodotto, anche qualora svolta dall’Intermediario Finanziario ex. Art. 106 TUB, è stata espletata attraverso dipendenti dell’intermediario stesso ovvero da Agenti in attività finanziaria regolarmente iscritti all’OAM, in base a uno schema distributivo pubblicato sul sito dell’OAM;

- la provvigione spettante all’intermediario del credito (intermediario finanziario ex art. 106 TUB o agente in attività finanziaria) non va restituita anche alla luce della sentenza Lexitor (importo non deciso unilateralmente dalla banca ed interamente traslato al soggetto terzo) ed inoltre costituendo la corresponsione di attività relativa alla fase preliminare (di formazione e perfezionamento) del contratto, è stata effettivamente corrisposta dalla banca all’intermediario stesso: allega al riguardo copia della fattura emessa dall’intermediario del credito per la propria attività e dell’evidenza del relativo pagamento.

L’intermediario si sofferma poi sulla sentenza CGUE “Lexitor”, di cui sottolinea “l’irrelevanza” per plurime ragioni.

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente richiede il rigetto del ricorso e delle domande tutte con esso avanzate in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto.

In sede di repliche il ricorrente osserva che la fattura prodotta dalla resistente è del tutto generica e che non è possibile riferirla al contratto contestato.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all’art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito, e all’art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, “pari” all’importo degli interessi e “dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.

E’ appena il caso di premettere che il riferimento all’inciso relativo alla “vita residua del contratto” ha determinato, tanto nella “giurisprudenza” ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d’Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d’Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E’ altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell’art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale



disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”. “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”. “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Conseguentemente, ritiene di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati: commissione mandataria euro 192,26; provvigioni intermediario euro 913,24. Per un complessivo ammontare dovuto dall’intermediario al ricorrente di euro 1.105,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 1.105,50, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO